



TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta - **Presidente**
dr. Luca Fuzio - **Giudice**
d.ssa Maria Magri - **Giudice estensore**

nel procedimento n. **110/2025 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

NICOLA CATTANEO ([REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. **PIETRO**
MARIA AIELLO

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

Letto il ricorso depositato in data 18/03/2025 da **NICOLA CATTANEO** (C.F. [REDACTED]) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 e 3 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Endine Gaiano (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

Rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art.* 65 co. 1 CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; precisato a riguardo che il debitore è stato socio e amministratore unico della Solimpianti srl fino al 2019, quando la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 169/2019 del 19/07/2019 e il fallimento è stato chiuso nel 2023; quindi è decorso oltre un anno dallo scioglimento del rapporto sociale del socio-debitore rispetto alla società (art. 256, 2° comma CCII);



Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di oltre [REDACTED] derivante da finanziamenti e debiti erariali;

Evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

Considerato che NICOLA CATTANEO non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente di beni mobili strettamente personali, ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media ad euro [REDACTED]

Tenuto conto che la cessione volontaria di un quinto dello stipendio per euro 448,00 mensili in favore di IBL Banca S.p.a. dalla data del presente provvedimento è inopponibile alla massa dei creditori, trattandosi di cessione di crediti futuri; infatti, se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (art. 150 richiamato dall'art. 270, 5° comma, CCII) è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass. Civ. 17/01/2012 n. 551 e Cass. Civ. 31/05/2005 n. 17590 - La Cassazione con le pronunce condivisibili citata ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto di cessione, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria;

Osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

Ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione, come da indicazione dello stesso ricorrente, i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di [REDACTED] con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Gasparini Elisabetta, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità



della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

Ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **NICOLA CATTANEO** XXXXXXXXXX
nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;
nomina liquidatore l'avv. Elisabetta Gasparini;
- 2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la



- e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 9) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 10) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 26/03/2025

Il Giudice est.
d.ssa Maria Magri

Il Presidente
dr. Vincenzo Domenico Scibetta

